

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I[^] SEZIONE -

nelle persone dei sigg.ri:

Dott. Gaetano CICCIO' - Presidente

Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere

Dott. Carlo TESTORI - Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1742/2005 proposto da Mariya Plaskon, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Noci, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Firenze, via Puccinotti n. 10,

c o n t r o

il Ministero dell'Interno e la Questura di Pistoia, costituitisi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, presso i cui uffici sono domiciliati in via degli Arazzieri n. 4,

per l'annullamento

del decreto della Questura di Pistoia prot. 190/2005 Rig. Str. del 22/8/2005, con cui è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, il Consigliere dott. Carlo Testori;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1) Con decreto n. 190/2005 Rig. Str. del 22/8/2005 il Questore di Pistoia ha respinto l'istanza presentata in data 21/1/2005

dalla cittadina ucraina sig.ra Mariya Plaskon volta al rinnovo del permesso di soggiorno rilasciatole per lavoro subordinato-attesa occupazione con scadenza 24/1/2005.

Contro tale determinazione l'interessata ha proposto il ricorso in epigrafe formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del gravame.

Nella camera di consiglio dell'8 novembre 2005 questo Tribunale, con ordinanza n. 910, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza del 20 febbraio 2008 la causa è passata in decisione.

2) Il provvedimento impugnato è così motivato:

- la sig.ra Plaskon *"assunta in data 19/01/2005 in concomitanza dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno risulta aver perso il lavoro poco dopo"*;
- per gli anni 2004 e 2005 non ha prodotto documentazione reddituale atta a dimostrare i mezzi con cui si è mantenuta nel territorio nazionale;
- dopo il preavviso di rigetto in data 27/4/2005 la predetta ha prodotto tre buste paga relative ai mesi di gennaio-marzo 2005 per un importo totale di euro 186,00, nonché un'autocertificazione attestante la sua iscrizione nelle liste di collocamento di Pescia dal 21/6/2004;
- la cittadina straniera non ha dimostrato per gli anni considerati il possesso di un reddito sufficiente al suo sostentamento (cioè non inferiore all'importo dell'assegno sociale) e risulta essere attualmente disoccupata;
- l'interessata ha già fruito di tutto il periodo previsto per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per *"attesa occupazione"* e risulta *"aver lavorato per poche ore nell'arco di un paio di mesi, senza aver realmente provveduto a trovarsi un'attività lavorativa con cui mantenersi sul territorio nazionale"*.

Nel ricorso, in sintesi, si deduce:

- a. che il provvedimento impugnato si fonda su erronei presupposti (non è vero che la ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno al medesimo titolo di *"attesa occupazione"* in base al quale il permesso era stato da ultimo rinnovato; non è vero che dopo l'assunzione del 19/1/2005 la predetta ha perso il posto di lavoro; per il 2004 al suo mantenimento ha provveduto il convivente; dal gennaio 2005 è titolare di un rapporto di lavoro e quindi dispone di un reddito sufficiente, potendo anche contare sul reddito del convivente);

b. che l'Amministrazione non ha verificato la possibilità di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno ad altro titolo;

c. che gli atti del procedimento non sono stati tradotti in lingua conosciuta dalla straniera.

3.1) Possono essere innanzitutto esaminate e superate le censure riportate al punto precedente sub b) e sub c).

Quanto il primo profilo è sufficiente osservare che il motivo è formulato in termini del tutto generici, senza alcuna indicazione di un diverso titolo di soggiorno al quale la ricorrente avrebbe potuto aspirare.

Quanto al secondo profilo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2007 n. 2552; TAR Toscana, Sez. I, 7 marzo 2006 n. 820; TAR Bologna, Sez. I, 10 settembre 2007 n. 1838) secondo cui, ai fini del giudizio instaurato per l'impugnazione di un atto preclusivo in tema di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, l'eventuale mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dall'interessato costituisce semplice irregolarità, suscettibile in ipotesi di riflettersi sui termini di impugnazione, senza che ciò comporti l'annullabilità e, tantomeno, la nullità del provvedimento stesso.

3.2) Per ciò che concerne le censure richiamate al punto 2.a) il Collegio rileva che il provvedimento impugnato risulta effettivamente formulato in termini parzialmente imprecisi, in particolare laddove fa riferimento all'istanza di rinnovo per "attesa occupazione" del permesso di soggiorno già in passato rinnovato a quel medesimo titolo, nonché alla cessazione del rapporto di lavoro instaurato il 19/1/2005. Tali circostanze, tuttavia, non bastano per determinare l'illegittimità del decreto di cui si discute, in quanto lo stesso si regge su ulteriori ed autonomi profili, di per sé sufficienti a legittimare la determinazione conclusiva assunta dall'Amministrazione: ci si riferisce ai redditi pressoché insignificanti che la ricorrente ha conseguito dall'attività lavorativa avviata all'inizio del 2005 e alla sostanziale correttezza delle affermazioni conclusive contenute nel provvedimento impugnato secondo cui la predetta non ha *"realmente provveduto a trovarsi un'attività lavorativa con cui mantenersi sul territorio nazionale"* e non dispone *"di un reddito sufficiente al proprio sostentamento sul territorio nazionale"*.

E' vero infatti, come dedotto nel ricorso e rilevato da questo stesso Tribunale in sede cautelare, che il rapporto con la società cooperativa Girasole Servizi risultava ancora in atto nel settembre 2005, ma le buste paga allegate al ricorso evidenziano il percepimento da gennaio in poi (fino alla data di adozione del provvedimento impugnato) di retribuzioni mensili quasi sempre irrisorie (euro 178,00 nel mese di gennaio 2005; euro 8,00 in febbraio; euro / in marzo; euro 30,00 in aprile; euro 322,00 in maggio; euro 61,00 in giugno; euro 177,00 in

luglio); per un totale di euro 776,00 nell'arco di oltre sei mesi, pari ad una media mensile di poco superiore ai 100 euro.

È a questo punto opportuno illustrare brevemente il quadro normativo riguardante il rinnovo del permesso di soggiorno, quale risulta dalle disposizioni contenute nel T.U. n. 286/1998 e nel D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione). Per l'ingresso in Italia occorre *"la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza"* (art. 4 comma 3 T.U.); il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato *"quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato..."* (art. 5 comma 5 T.U.); in particolare, nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno trova applicazione il disposto di cui all'art. 6 comma 5 T.U. a tenore del quale l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere allo straniero di dimostrare *"la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato"*, mentre l'art. 13 comma 2 del Regolamento espressamente in tema di rinnovo del permesso di soggiorno fa riferimento alla *"disponibilità di un reddito, da lavoro od altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico"*.

Per quanto specificamente riguarda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l'art. 5 comma 3-bis T.U. dispone che lo stesso *"è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis"*; dal canto suo l'art. 13 comma 2-bis del Regolamento prevede: *"Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico"*.

Dal quadro normativo richiamato emerge che una sufficiente disponibilità reddituale (cioè la disponibilità di un reddito adeguato a consentire allo straniero e alla sua famiglia di condurre una vita dignitosa) costituisce, in generale, presupposto indispensabile per il rinnovo del permesso di soggiorno, mentre il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è specificamente subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro. Va altresì notato che nessuna delle norme citate fa riferimento a puntuali parametri di sufficienza reddituale; a tale carenza, che in realtà è una scelta del legislatore, non si può ovviare:

- né con il richiamo all'art. 26 del T.U. (che al terzo comma parla di *"reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria"*), visto che la norma disciplina esclusivamente la materia dell'ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (mentre qui si discute di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato);

- né con il richiamo all'art. 29 T.U., che disciplina la diversa materia del ricongiungimento familiare, facendo riferimento al parametro dell'importo dell'assegno sociale.

Non è dunque legittimo negare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perchè il richiedente non ha conseguito, in passato, un reddito annuo quantomeno pari all'importo dell'assegno sociale; ciò che conta è verificare se al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo il richiedente è titolare di un contratto di soggiorno (anzi, più correttamente, tale verifica va operata al momento della decisione sull'istanza stessa, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civ., nella sentenza 3 febbraio 2006 n. 2417 in cui espressamente si afferma che per la valutazione del possesso di adeguati mezzi di sussistenza "*occorre far riferimento non alla situazione pregressa dello straniero, ma alle sue condizioni attuali*"); in caso affermativo, l'autorità di pubblica sicurezza deve operare una valutazione discrezionale (ancorata principalmente alla durata del contratto e all'entità della retribuzione) circa la capacità reddituale del lavoratore straniero, senza limitarsi ad applicare in via automatica (e con riferimento al passato) parametri non vincolanti.

Nel caso in esame la valutazione operata dalla Questura di Pistoia circa l'insufficiente capacità reddituale della ricorrente risulta condivisibile; senza fare riferimento a parametri prefissati, risulta comunque evidente che un reddito da lavoro di poco superiore ad una media di 100 euro mensili non è sufficiente ad assicurare condizioni di vita dignitose al lavoratore straniero e dunque a consentirne la permanenza nel territorio nazionale in condizioni di regolarità. E a tale carenza non si può ovviare facendo valere il reddito di un semplice convivente, tenuto conto:

- che il presupposto per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato é che il mantenimento del titolare (ed eventualmente della sua famiglia) sia garantito dal lavoro che il medesimo svolge; mentre, per altro verso, la sua permanenza nel territorio nazionale è proprio finalizzata allo svolgimento di attività lavorativa idonea ad assicurare il percepimento di un reddito adeguato al sostentamento suo e della sua famiglia;

- che la mera convivenza non costituisce elemento a cui la disciplina normativa vigente materia attribuisca rilevanza ai fini della valutazione dei presupposti reddituali per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

4) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.

L'alternativo esito delle fasi cautelare e di merito giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.

F.to Gaetano Cicciò - Presidente

F.to Carlo Testori - Consigliere, rel.est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 MARZO 2008

Firenze, lì 20 marzo 2008